La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA – UFFICIO VIII

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, concernente conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della predetta legge n. 59/'97;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422/1997, il quale prevede che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento di funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, viene disposto nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione;

CONSIDERATO che con l'accordo quadro stipulato tra lo Stato e le regioni, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999, propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e dell'art. 4, comma 4, lett. a), della legge n. 59/1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 422/1997;

VISTO il decreto legislativo 46 del 21 febbraio 2008, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";

VISTI, in particolare, al Titolo II, gli artt. 4, 5 e 6 del predetto decreto legislativo, i quali prevedono il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna di tutte le funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale locale erogati da Trenitalia S.p.A., nonché l'individuazione, tramite Accordo di Programma da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Regione, dei servizi ferroviari trasferiti e la determinazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione, comunque non inferiore agli attuali;

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2012 è stato stipulato l'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Regione Sardegna;

VISTI, in particolare, del predetto Accordo:

a) l'art.3, con il quale viene disposto, al comma 1, che le risorse annualmente trasferite, tenuto conto di quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.L.vo n.46/2008, nonché degli artt. 9, 12 e 20 del D.L.vo n.422/97, ammontano ad euro 40.467.450,00;

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

b) il comma 2 del predetto art.3, con il quale viene disposto che le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate alla Regione Sardegna a valere sul Fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sul quale vengono trasferite, per pari importo, le risorse stanziate sul capitolo 1540/1 istituito nello stesso stato di previsione;

CONSIDERATO che il citato Accordo è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 15 novembre 2012 ed è stato trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 8436 del 14 dicembre 2012;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019";

VISTO il D.M. 27 dicembre 2016 concernente " Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019";

VISTO il cap. 2856, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (u.d.v 2.2) per l'anno finanziario 2017;

VISTA la determina del 20 febbraio 2017 con cui l'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha delegato, tra l'altro, al dirigente dell'Ufficio VIII dello stesso Ispettorato Generale, la gestione degli impegni e pagamenti, senza limiti di spesa, del capitolo 2857 piano di gestione 1;

VISTO il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 concernente "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 ed in particolare l'art. 3, comma 12, il quale ha disposto che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativi ad erogazioni a favore di enti pubblici, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo;

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito nella legge 29 novembre 2007, n.222, concernente misure in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all'obbligo di effettuare la verifica indicata all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rientrando tra le fattispecie (*rapporti nell'ambito della Pubblica Amministrazione*) per le quali questo Dipartimento, d'intesa con gli uffici dell'area Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ha espresso l'avviso di esclusione con la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2008);

RITENUTO necessario provvedere all'assunzione dell'impegno, a carico del cap. 2856/Mef, dell'importo di euro 10.116.862,50, da assegnare e corrispondere alla Regione Sardegna, pari alle risorse finanziarie spettanti per il primo trimestre 2017, in relazione all'esercizio delle funzioni e compiti di programmazione inerenti ai servizi ferroviari regionali e locali erogati da Trenitalia S.p.A.;

CONSIDERATO, inoltre, che il pagamento di cui trattasi è stato inserito nel piano finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e dell'articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

A U T O R I Z Z A:

l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 10.116.862,50 in favore della Regione Sardegna quali risorse finanziarie spettanti per il primo trimestre 2017, in relazione all'esercizio delle funzioni e compiti di programmazione inerenti ai servizi ferroviari regionali e locali erogati da Trenitalia S.p.A. ai sensi dell'art.9 del D.L.vo n.422/1997, mediante versamento sulla rispettiva contabilità speciale accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio e imputazione della spesa a carico del cap. 2856, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (u.d.v. 2.2.)

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero per il controllo di competenza.

Il Dirigente
Dott.ssa Gerarda Marasco

Firmato digitalmente